



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 96/2023

Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'Anno **Duemilaventitre** il giorno **14** del mese di **settembre** in Trapani si è riunito il **Consiglio Comunale** alle **ore 19:07** e seguenti in sessione ordinaria presso la Sala Consiliare di Palazzo Cavarretta giusta Determine del Presidente del Consiglio Comunale n.18 del 08-09-2023 e n.20 del 12-09-2023

Presiede la Presidente del Consiglio **Bianco Anna Lisa**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Panepinto Giovanni**

Sono presenti il **Sindaco Giacomo Tranchida** e gli **Assessori Barbara, La Porta, Mazzeo, Virzì, D'Alì, Vassallo, Guaiana**

E' presente altresì il Dirigente: **Dr. Petrusa**

La pubblicità della seduta viene garantita mediante il collegamento dedicato in streaming, al fine di assicurare la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento.

La Presidente alle ore 19:07 invita il Segretario Generale a chiamare l'appello:

Risultano presenti N.22 Consiglieri, Assenti N.2 (Briale, Peralta) come segue:

n.	Consigliere	presente	assente	n.	Consigliere	presente	assente
1	BIANCO ANNA LISA	X		13	PATTI MARZIA	X	
2	GUAIANA GIUSEPPE	X		14	MAZZEO ALBERTO	X	
3	PARISI GIOVANNI ANTONINO	X		15	BRIALE FRANCESCO		X
4	POMA GIUSY ILENIA	X		16	GIANFORMAGGIO GASPARE	X	
5	FILECCIA SALVATORE	X		17	PASSALACQUA GIULIA	X	
6	DAIDONE SALVATORE	X		18	GENCO ANDREA	X	
7	LA BARBERA CLAUDIA	X		19	LAMIA NICOLO'	X	
8	TUMBARELLO SONIA	X		20	PERALTA GIUSEPPE		X
9	CARPINTERI GIOVANNI	X		21	GRIGNANO ANGELA	X	
10	VASSALLO SANTO	X		22	BARBARA DANIELA	X	
11	SPADA GRAZIA	X		23	CAMMARERI BALDASSARE	X	
12	MANGANO SILVESTRO	X		24	MICELI MAURIZIO	X	

La Presidente, approvata la proposta di prelievo del punto n.13 all'O.d.G., procede con l' esame della stessa ed invita l'Assessore Mazzeo ad illustrare la proposta di deliberazione n. 4440: "MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"

L'Assessore Mazzeo illustra la proposta di deliberazione come di seguito riportata:

SERVIZIO TRIBUTARIO

Il Dirigente del Settore Finanziario, su proposta della deliberazione della Giunta comunale n. 311 del 07/09/2023, con riferimento all'argomento indicato in oggetto, sottopone al Consiglio comunale la proposta di deliberazione che segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

VISTO:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recita testualmente: *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42 *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"*;
- l'art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di tributi locali;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

CONSIDERATO che con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante: *"Disposizioni in materia di federalismo municipale"*, è stata introdotta, all'articolo 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

RICHIAMATE integralmente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 25.11.2013 con la quale il Comune di Trapani ha istituito, ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'imposta di soggiorno ed approvato relativo regolamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.03.2019 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento suddetto per adeguarlo alle esigenze emerse e alla normativa in evoluzione;

RICHIAMATO l'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (*"Decreto Rilancio"*), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha riformulato completamente la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, introducendo un nuovo comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

RILEVATO che il comma 4 del medesimo articolo 180 ha riformulato parimenti l'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per quanto concerne le locazioni brevi (o locazioni turistiche);

EVIDENZIATO che la modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 riguarda il ruolo delle strutture ricettive (e parimenti dei locatori turistici) in merito alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno;

CONSIDERATO che la Giurisprudenza contabile e penale, nella formulazione originale dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aveva riconosciuto in capo ai gestori la qualifica di *"agenti contabili"*, da cui discendevano gli annessi obblighi di rendicontazione di un'entrata di pertinenza dell'erario pubblico e le conseguenti responsabilità penali in caso al mancato o tardivo riversamento (peculato, ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale);

DATO ATTO che in precedenza i gestori, qualora gli ospiti delle strutture si fossero rifiutati di versare l'imposta di soggiorno dagli stessi dovuta, erano tenuti soltanto a darne conto al Comune, facendo compilare e sottoscrivere all'ospite stesso, per assunzione di responsabilità e per i successivi provvedimenti comunali, un modulo per la dichiarazione di tale rifiuto; qualora poi l'ospite si fosse rifiutato anche di sottoscrivere questa dichiarazione, il gestore era tenuto solo a inviare al Comune apposita dichiarazione che dava conto del mancato pagamento dell'Imposta da parte dell'ospite (soggetto passivo) e del rifiuto anche di sottoscrizione dell'apposito modulo;

PRESO ATTO che spettava pertanto al Comune l'accertamento tributario dell'ospite inadempiente. Tale accertamento trovava però il limite dato dalle norme che fissano gli importi minimi al di sotto dei quali gli accertamenti tributari e la riscossione coattiva non possono essere intrapresi, e spesso succedeva che l'imposta di soggiorno evasa restasse al di sotto di tale limite;

EVIDENZIATO che la nuova formulazione, pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, individua i soggetti gestori (e figure assimilate) come "*responsabili*" del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; essi sono inoltre responsabili della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale;

PRESO ATTO che, di conseguenza, il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono pagare l'imposta dovuta per intero;

VISTO, quindi, che è venuta meno la necessità di prevedere la modulistica relativa alla dichiarazione di omesso versamento da parte dell'ospite della struttura;

RILEVATO che a seguito della suddetta modifica legislativa, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune mantengono la qualificazione di "*agente contabile*" fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 267/2000 dovendo conseguentemente soddisfare tutti gli obblighi di resa del conto imposti dal richiamato Testo Unico degli Enti Locali fino all'anno di imposta 2020;

VISTO che per la Corte dei conti di diverse sezioni (Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Sicilia) i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a presentare il conto giudiziale (modello 21) anche dopo il 19 maggio 2020;

VISTO che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Campania, nella Sentenza n. 33/2023, ha stabilito che nella misura in cui i regolamenti comunali affidino ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra questo soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio avente connotazioni prettamente contabili, dal momento che prevede un'attività di riscossione e successivo riversamento di denaro e dunque implica "disponibilità materiale" di denaro pubblico. Ne consegue che il rapporto tra società (che effettua la gestione della struttura) ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto. Lo schema procedimentale di tipo contabile appena descritto non sembra, invero, venuto meno neppure a seguito delle modifiche introdotte in via emergenziale dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 atteso che la suddetta disciplina, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso, il quale, pur nella veste di responsabile del pagamento, rimane un agente contabile che è tenuto a riversare il denaro pubblico maneggiato nelle casse dell'ente;

DATO ATTO che la nuova disciplina statale stabilisce:

- per il caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori e assimilati, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al trenta per cento di ogni importo non versato);
- che i gestori (e assimilati) debbano presentare una dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;

CONSIDERATO che i citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento comunale, lasciando all'autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio;

DATO ATTO della necessità di modificare ed integrare il citato regolamento, per dare operatività alla suindicata innovazione normativa, precisando che tra le strutture ricettive considerate dal regolamento dell'imposta di soggiorno sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico previsti dall'art. 1, comma 2, lett. c), della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e che, conseguentemente, nelle disposizioni in esso contenute, ai fini dell'imposta di soggiorno, per gestore della struttura ricettiva si intende anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96;

RITENUTO pertanto di modificare e integrare il Regolamento attuale secondo quanto indicato nella parte dispositiva del presente atto;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 28.7.2023 che, da ultimo, ha differito al 15 settembre 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali;
- l'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto il comma 15 quater, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

PRECISATO che le modifiche e integrazioni agli articoli del regolamento (allegato "A"), proposte con la presente deliberazione, sono evidenziate in rosso, al fine di garantirne una immediata individuazione;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 07/09/2023, avente ad oggetto *"Proposta al Consiglio comunale di modifica e integrazione del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno"*;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n. 174;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, richiesto ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare ed apportare, per i motivi indicati in premessa, al vigente Regolamento sull'Imposta di Soggiorno le seguenti modifiche ed integrazioni:

a. aggiungere all'art. 2:

- nell'oggetto, dopo le parole *"soggetto passivo dell'imposta,"* le parole *"responsabile degli obblighi tributari",*;
- dopo il comma 2, il seguente comma:

"2-bis. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui al comma 1. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate al comma 1. Ai sensi del D.L. n. 34/2020 (convertito con L. n. 77/2020) e dell'art. 5 quinquies del D.L. n. 146/2021 (convertito con Legge n. 215/2021), sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive di immobili del territorio comunale,

nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.”;

b. sostituire l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, con le seguenti parole:

“Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.”;

c. sostituire l'art. 4 con il seguente:

“Art. 4

Versamento dell'imposta, sanzioni e foro competente

- 1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche.*
- 2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4. Comma 1 ter, del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.*
- 3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Trapani dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun periodo oggetto di dichiarazione indicato nel successivo articolo 5, tramite il sistema PagoPA presso:*
 - gli uffici postali;*
 - le banche;*
 - i pubblici esercizi abilitati a PagoPA;**oppure attraverso il proprio home banking o tramite i servizi telematici offerti dall'Amministrazione comunale.*
- 4. Le violazioni al presente regolamento commesse dai gestori sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.*
- 5. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 5 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, secondo le disposizioni della legge n. 689 del 1981.*
- 6. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997.*
- 7. Qualora sia omessa o risulti incompleta o infedele la comunicazione periodica da parte del gestore/responsabile di cui all'art. 5 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della legge n. 689 del 1981.*
- 8. La sanzione di cui al precedente comma 6 sarà irrogata per ogni periodo in cui la comunicazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 5 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.*
- 9. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.*
- 10. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 5, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della*

sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

- 11. Per la violazione all'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.*
- 12. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del gestore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. In particolare, la sanzione si applica nella misura del 100% per un numero di 3 omesse dichiarazioni annuali; nella misura del 200% per un numero di omesse dichiarazioni annuali superiore a 3.*
- 13. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.”;*

d. sostituire l'art. 5 con il seguente:

“Art. 5

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando tutti i dati richiesti. I gestori sono tenuti alla registrazione delle proprie strutture rispettando le modalità di accesso al portale dell'imposta di soggiorno che potranno evolvere verso modalità di autenticazione più sicure quali il sistema di identità digitale SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la Carta di Identità Elettronica (CIE).*
- 2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.*
- 3. Fermo restando l'esenzione prevista dall'art. 2, comma 3, lett. o), i gestori hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione per i seguenti periodi:*
 - 1° gennaio – 31 maggio;*
 - 1° giugno – 31 agosto;*
 - 1° settembre – 31 dicembre.*
- 4. Al fine di consentire al Comune la tempestiva validazione dei versamenti periodici previsti all'articolo 4, comma 3, i gestori hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro quindici giorni della scadenza di ciascun periodo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo in considerazione, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 2, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa e richieste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. La comunicazione periodica deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti, in modo da consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.*
- 5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni mensili e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.*
- 6. La comunicazione periodica è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.*
- 7. La dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5*

ter, del D.L. n. 50/2017, integrati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità disciplinate dal sopra richiamato art. 180, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo ed esclusivamente in via telematica.

8. *I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.*
9. *In casi particolari legati a malfunzionamenti/aggiornamenti del software comunale può essere disposta, con determinazione dirigenziale, una proroga dei termini di presentazione telematica della comunicazione periodica dei pernottamenti.”;*

e. sostituire l'art. 6 con il seguente:

“Articolo 6

Controllo e accertamento imposta

1. *Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni/dichiarazioni di cui al precedente art. 5, secondo le disposizioni normative vigenti, nonché del presente regolamento.*
2. *Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.*
3. *Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*
4. *Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:*
 - a. *richiedere ad altri uffici pubblici: dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;*
 - b. *invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;*
 - c. *inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;*
 - d. *disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Municipale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;*
 - e. *chiedere, anche a fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..*
5. *Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici del Comune di Trapani potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui all'art. 1, comma 179, della legge 27.12.2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.”;*

f. abrogare il comma 2 dell'art. 12;

g. eliminare la modulistica allegata al Regolamento (Modulo A e Modulo B);

h. modificare, di conseguenza, l'indice del Regolamento;

- 3) di dare mandato al funzionario responsabile del tributo, dott. Massimiliano Ferreri, di aggiornare il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno con le modificazioni ed integrazioni di cui al presente atto;

- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;
- 5) di dare atto che ad intervenuta esecutività del presente atto, il Regolamento sarà trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- 6) di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Trapani, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti Organi Indirizzo Politico", sottosezione "Disposizioni Generali/Atti Generali" e sottosezione "Attività e Procedimenti/Tipologie di Procedimento" e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere ad informare le strutture ricettive del Comune di Trapani e di darne adeguata visibilità attraverso il sito e la comunicazione istituzionale dell'ente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



Sottoscritta dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 08/09/2023

La Presidente, constatato che non vi sono interventi, né per dichiarazione di voto, invita il Segretario Generale a procedere: si vota per alzata e seduta:

La votazione ottiene il seguente esito:

n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.	n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.
1	BIANCO ANNA LISA	X				13	PATTI MARZIA	X			
2	GUAIANA GIUSEPPE				X	14	MAZZEO ALBERTO	X			
3	PARISI GIOVANNI ANTONINO	X				15	BRIALE FRANCESCO				X
4	POMA GIUSY ILENIA	X				16	GIANFORMAGGIO GASPARE	X			
5	FILECCIA SALVATORE	X				17	PASSALACQUA GIULIA	X			
6	DAIDONE SALVATORE	X				18	GENCO ANDREA	X			
7	LA BARBERA CLAUDIA	X				19	LAMIA NICOLO'	X			
8	TUMBARELLO SONIA	X				20	PERALTA GIUSEPPE	X			
9	CARPINTERI GIOVANNI	X				21	GRIGNANO ANGELA	X			
10	VASSALLO SANTO				X	22	BARBARA DANIELA	X			
11	SPADA GRAZIA				X	23	CAMMARERI BALDASSARE	X			
12	MANGANO SILVESTRO				X	24	MICELI MAURIZIO	X			

Risultano presenti n.19 Consiglieri – Voti Favorevoli n.19 - Assenti n.5 (Guaiana Vassallo Spada Mangano Briale)

Indi,

Il Consiglio Comunale

all'unanimità con n.19 Voti Favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta (presenti e votanti n. 19 Consiglieri)

Delibera

di **APPROVARE** la proposta di deliberazione n.4440 riguardante la **"MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"**

La Presidente sospende la seduta per 5 minuti alle ore 21:58

La Presidente alle ore 22:06 alla ripresa dei lavori invita il Segretario Generale a chiamare l'appello

Risultano presenti N.18 Consiglieri, Assenti N.6 (Guaiana, Vassallo, Spada, Mangano, Briale, Miceli) come segue:

n.	Consigliere	presente	assente	n.	Consigliere	presente	assente
1	BIANCO ANNA LISA	X		13	PATTI MARZIA	X	
2	GUAIANA GIUSEPPE		X	14	MAZZEO ALBERTO	X	
3	PARISI GIOVANNI ANTONINO	X		15	BRIALE FRANCESCO		X
4	POMA GIUSY ILENIA	X		16	GIANFORMAGGIO GASPARE	X	
5	FILECCIA SALVATORE	X		17	PASSALACQUA GIULIA	X	
6	DAIDONE SALVATORE	X		18	GENCO ANDREA	X	
7	LA BARBERA CLAUDIA	X		19	LAMIA NICOLO'	X	
8	TUMBARELLO SONIA	X		20	PERALTA GIUSEPPE	X	
9	CARPINTERI GIOVANNI	X		21	GRIGNANO ANGELA	X	
10	VASSALLO SANTO		X	22	BARBARA DANIELA	X	
11	SPADA GRAZIA		X	23	CAMMARERI BALDASSARE	X	
12	MANGANO SILVESTRO		X	24	MICELI MAURIZIO		X

La Presidente comunica all'Aula che intende sospendere la seduta dal momento che alcune proposte di deliberazione sono pervenute in tempi recenti e trattandosi di argomenti importanti per i cittadini aggiorna i lavori alle ore 16:00 del giorno successivo venerdì 15 settembre 2023.

Alle ore 22:08 i lavori vengono sospesi.

Ai sensi della L.R. n. 22 del 16/12/2008, art. 18, il presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

Per il dettaglio degli interventi si rimanda al resoconto della fonoregistrazione della seduta odierna (verbale di seduta n. 28/2023)

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come segue firmato:
Approvato e sottoscritto con firma digitale:

LA PRESIDENTE
BIANCO ANNA LISA

Il Segretario Generale
PANEPINTO GIOVANNI

Il Consigliere Anziano
PARISI GIOVANNI ANTONINO



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 4440/2023 ad oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Trapani li, 08/09/2023



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 08/09/2023



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZIO TRIBUTARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 4440/2023 del Servizio SERVIZIO TRIBUTARIO ad oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 08/09/2023



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 08/09/2023